

## **Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio**

Conclusa a New York il 9 dicembre 1948  
Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 2000<sup>2</sup>  
Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000  
Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 2000  
(Stato 25 gennaio 2012)

---

*Le Alte Parti Contraenti,*

considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;

convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,

*convengono quanto segue:*

### **Art. I**

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

### **Art. II**

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

RU 2002 2606; FF 1999 4611

<sup>1</sup> Il testo originale franc. è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione francese della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 2002 2605

**Art. III**

Saranno puniti i seguenti atti:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

**Art. IV**

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili<sup>3</sup> o che siano funzionari pubblici o individui privati.

**Art. V**

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.

**Art. VI**

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

**Art. VII**

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l'estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

**Art. VIII**

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite<sup>4</sup> ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III.

<sup>3</sup> L'espressione «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell'art. X della Convenzione, fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.

<sup>4</sup> RS 0.120

**Art. IX**

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

**Art. X**

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

**Art. XI**

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

**Art. XII**

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.

**Art. XIII**

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

**Art. XIV**

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

**Art. XV**

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.

**Art. XVI**

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.

L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

**Art. XVII**

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo XI:

- a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo XI;
- b) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XII;
- c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIII;
- d) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo XIV;
- e) l'abrogazione della Convenzione, in applicazione dell'articolo XV;
- f) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XVI.

**Art. XVIII**

L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

**Art. XIX**

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

*(Seguono le firme)*

## Campo di applicazione il 25 gennaio 2012<sup>5</sup>

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	22 marzo	1956 A	20 giugno	1956
Albania*	12 maggio	1955 A	10 agosto	1955
Algeria*	31 ottobre	1963 A	29 gennaio	1964
Andorra	22 settembre	2006 A	21 dicembre	2006
Antigua e Barbuda	25 ottobre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	13 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Argentina*	5 giugno	1956 A	3 settembre	1956
Armenia	23 giugno	1993 A	19 settembre	1993
Australia <sup>a</sup> * **	8 luglio	1949	12 gennaio	1951
Austria	19 marzo	1958 A	17 giugno	1958
Azerbaijan	16 agosto	1996 A	14 novembre	1996
Bahamas	5 agosto	1975 S	10 luglio	1973
Bahrein*	27 marzo	1990 A	25 giugno	1990
Bangladesh*	5 ottobre	1998 A	3 gennaio	1999
Barbados	14 gennaio	1980 A	13 aprile	1980
Belarus*	11 agosto	1954	9 novembre	1954
Belgio**	5 settembre	1951	4 dicembre	1951
Belize	10 marzo	1998 A	8 giugno	1998
Bolivia	14 giugno	2005	12 settembre	2005
Bosnia e Erzegovina	29 dicembre	1992 S	6 marzo	1992
Brasile**	15 aprile	1952	14 luglio	1952
Bulgaria*	21 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Burkina Faso	14 settembre	1965 A	13 dicembre	1965
Burundi	6 gennaio	1997 A	6 aprile	1997
Cambogia	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Canada	3 settembre	1952	2 dicembre	1952
Capo Verde	10 ottobre	2011 A	8 gennaio	2012
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	3 giugno	1953	1° settembre	1963
Cina* **	18 aprile	1983	17 luglio	1983
Hong Kong <sup>b</sup>	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao <sup>c</sup>	17 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro**	29 marzo	1982 A	27 giugno	1982
Colombia	27 ottobre	1959	25 gennaio	1960
Comore	27 settembre	2004 A	26 dicembre	2004
Congo (Kinshasa)	31 maggio	1962 S	30 giugno	1960
Corea (Nord)	31 gennaio	1989 A	1° maggio	1989

<sup>5</sup> RU 2002 2611, 2006 1853, 2009 2545 e 2012 621.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Corea (Sud)	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Costa Rica	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Côte d'Ivoire	18 dicembre	1995 A	17 marzo	1996
Croazia**	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	4 marzo	1953	2 giugno	1953
Danimarca**	15 giugno	1951	13 settembre	1951
Ecuador**	21 dicembre	1949	12 gennaio	1951
Egitto	8 febbraio	1952	8 maggio	1952
El Salvador	28 settembre	1950	12 gennaio	1951
Emirati Arabi Uniti*	11 novembre	2005 A	9 febbraio	2006
Estonia**	21 ottobre	1991 A	19 gennaio	1992
Etiopia	1° luglio	1949	12 gennaio	1951
Figi	11 gennaio	1973 S	10 ottobre	1970
Filippine*	7 luglio	1950	12 gennaio	1951
Finlandia**	18 dicembre	1959 A	17 marzo	1959
Francia	14 ottobre	1950	12 gennaio	1951
Gabon	21 gennaio	1983 A	21 aprile	1983
Gambia	29 dicembre	1978 A	29 marzo	1979
Georgia	11 ottobre	1993 A	9 gennaio	1994
Germania	24 novembre	1954 A	22 febbraio	1955
Ghana	24 dicembre	1958 A	24 marzo	1959
Giamaiica	23 settembre	1968 A	22 dicembre	1968
Giordania	3 aprile	1950 A	12 gennaio	1951
Grecia**	8 dicembre	1954	8 marzo	1955
Guatemala	13 gennaio	1950	12 gennaio	1951
Guinea	7 settembre	2000 A	6 dicembre	2000
Haiti	14 ottobre	1950	12 gennaio	1951
Honduras	5 marzo	1952	3 giugno	1952
India*	27 agosto	1959	25 novembre	1959
Iran	14 agosto	1956	12 novembre	1956
Iraq	20 gennaio	1959 A	20 aprile	1959
Irlanda**	22 giugno	1976 A	20 settembre	1976
Islanda	29 agosto	1949	12 gennaio	1951
Israele	9 marzo	1950	12 gennaio	1951
Italia**	4 giugno	1952 A	2 settembre	1952
Kazakistan	26 agosto	1998 A	24 novembre	1998
Kirghizistan	5 settembre	1997 A	4 dicembre	1997
Kuwait	7 marzo	1995 A	5 giugno	1995
Laos	8 dicembre	1950 A	8 marzo	1951
Lesotho	29 novembre	1974 A	27 febbraio	1975
Lettonia	14 aprile	1992 A	13 luglio	1992
Libano	17 dicembre	1953	7 marzo	1954
Liberia	9 giugno	1950	12 gennaio	1951

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Libia	16 maggio	1989 A	14 agosto	1989
Liechtenstein	24 marzo	1994 A	22 giugno	1994
Lituania	1° febbraio	1996 A	1° maggio	1996
Lussemburgo	7 ottobre	1981 A	5 gennaio	1982
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 novembre	1991
Malaysia*	20 dicembre	1994 A	20 marzo	1995
Maldive	24 aprile	1984 A	23 luglio	1984
Mali	16 luglio	1974 A	14 ottobre	1974
Marocco*	24 gennaio	1958 A	24 aprile	1958
Messico**	22 luglio	1952	20 ottobre	1952
Moldova	26 gennaio	1993 A	26 aprile	1993
Monaco	30 marzo	1950 A	12 gennaio	1951
Mongolia*	5 gennaio	1967 A	5 aprile	1967
Montenegro*	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	18 aprile	1983 A	17 luglio	1983
Myanmar*	14 marzo	1956	12 giugno	1956
Namibia	28 novembre	1994 A	26 febbraio	1995
Nepal	17 gennaio	1969 A	17 aprile	1969
Nicaragua	29 gennaio	1952 A	28 aprile	1952
Nigeria	27 luglio	2009 A	25 ottobre	2009
Norvegia**	22 luglio	1949	12 gennaio	1951
Nuova Zelanda	28 dicembre	1978	28 marzo	1979
Paesi Bassi**	20 giugno	1966 A	18 settembre	1966
Pakistan	12 ottobre	1957	10 gennaio	1958
Panama	11 gennaio	1950	12 gennaio	1951
Papua Nuova Guinea	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Paraguay	3 ottobre	2001	1° gennaio	2002
Perù	24 febbraio	1960	14 maggio	1960
Polonia*	14 novembre	1950 A	12 febbraio	1951
Portogallo*	9 febbraio	1999 A	10 maggio	1999
Regno Unito* **	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Bermuda	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Gibilterra	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isola di Man	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isole Falkland	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isole Turche e Caicos	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isole Vergini britanniche	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Isole del Canale	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Sant'Elena	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Romania*	2 novembre	1950 A	31 gennaio	1951
Ruanda	16 aprile	1975 A	15 luglio	1975



Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Russia*	3 maggio 1954	1° agosto 1954
Saint Vincent e Grenadine	9 novembre 1981 A	7 febbraio 1982
Seicelle	5 maggio 1992 A	3 agosto 1992
Senegal	4 agosto 1983 A	2 novembre 1983
Serbia*	12 marzo 2001 A	10 giugno 2001
Singapore*	18 agosto 1995 A	16 novembre 1995
Siria	25 giugno 1955 A	23 settembre 1955
Slovacchia	28 maggio 1993 S	1° gennaio 1993
Slovenia	6 luglio 1992 S	25 giugno 1991
Spagna**	13 settembre 1968 A	12 dicembre 1968
Sri Lanka**	12 ottobre 1950 A	12 gennaio 1951
Stati Uniti*	25 novembre 1988	23 febbraio 1989
Sudafrica	10 dicembre 1998 A	10 marzo 1999
Sudan	13 ottobre 2003 A	11 gennaio 2004
Svezia**	27 maggio 1952	25 agosto 1952
Svizzera	7 settembre 2000 A	6 dicembre 2000
Taiwan (Taipei cinese)	19 luglio 1951	17 ottobre 1951
Tanzania	5 aprile 1984 A	4 luglio 1984
Togo	24 maggio 1984 A	22 agosto 1984
Tonga	16 febbraio 1972 A	16 maggio 1972
Trinidad e Tobago	13 dicembre 2002 A	13 marzo 2003
Tunisia	29 novembre 1956 A	27 febbraio 1957
Turchia	31 luglio 1950 A	12 gennaio 1951
Ucraina*	15 novembre 1954	13 febbraio 1955
Uganda	14 novembre 1995 A	12 febbraio 1996
Ungheria*	7 gennaio 1952 A	6 aprile 1952
Uruguay	11 luglio 1967	9 ottobre 1967
Uzbekistan	9 settembre 1999 A	8 dicembre 1999
Venezuela*	12 luglio 1960 A	10 ottobre 1960
Vietnam*	9 giugno 1981 A	7 settembre 1981
Yemen*	9 febbraio 1987 A	10 maggio 1987
Zimbabwe	13 maggio 1991 A	11 agosto 1991

\* Riserve e dichiarazioni.

\*\* Obiezioni.

Le obiezioni non sono pubblicate nella RU.

Il testo originale si può consultare all'indirizzo: <http://treaties.un.org> oppure ottenuto presso il DDIP/DFAE, Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a Applicabile ai territori d'oltremare.

b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.

c In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 17 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

